EUROAVIA NAPOLI "UMBERTO NOBILE" APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "EUROAVIA Napoli "Umberto Nobile" APS", da ora in avanti denominata "*associazione*"
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
3. L'associazione ha *sede legale* nel Comune di *Napoli, in via Piazza Ascarelli, 80, 80125, Napoli, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Scuola politecnica delle scienze di base, IV piano Biblioteca del dipartimento di Ingegneria Industriale – Sezione Aerospaziale,* con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
   a) *formazione universitaria e post-universitaria;*
   b) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
   c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
   d) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
   e) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

Nello specifico, l'associazione intende:

- Promuovere e svolgere attività di formazione e ricerca scientifica per incrementare le conoscenze e l'esperienza dei Soci in ambito aerospaziale;
- coinvolgere e stimolare l'attenzione verso le attività proprie del settore dell'ingegneria industriale, aerospaziale e non, attraverso la realizzazione di congressi, seminari, visite guidate, workshop, manifestazioni o attività similari a livello nazionale e internazionale;
- promuovere la collaborazione tra gli iscritti per la creazione di report e articoli legati all'ambito aerospaziale e alle attività dell'Associazione da pubblicare attraverso i canali ufficiali;
- promuovere una community tra i Soci attraverso eventi sociali o attività similari a livello nazionale e internazionale;
- diffusione di contenuti di carattere generale, inerenti allo scopo stesso dell'Associazione, attraverso piattaforme di radiodiffusione sonora;
- stipulare accordi con enti pubblici o privati al fine di realizzare esperienze di formazione, crescita e perfezionamento delle competenze richieste dal settore industriale;
- istruire e gestire gruppi di lavoro per la pianificazione e la realizzazione delle attività associative, nonché per la formazione di future figure dirigenti del Consiglio Direttivo, o Local Board.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L' individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta e/o digitale attraverso apposito modulo associativo* che dovrà contenere:
   - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
   - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- corso di studi, carta d'identità;
- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sulla privacy e cookies sancito dalla L.196/2003;
- la dichiarazione di conoscere e accettare il trattamento dei dati personali dall'Information Technology Working Group gestito con la supervisione dell'International Board come previsto da statuto EUROAVIA, paragrafo 7, composizione Database;
- la dichiarazione di conoscere e accettare l'inserimento nella mailing list e del ricevimento di una newsletter periodica.

3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato *ha validità fino al termine dell'anno associativo in corso* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. Lo status di *Alumni* ha carattere *permanente* e sono esenti dal pagamento della quota sociale. Un socio acquista tale ruolo se consegue la laurea magistrale durante l'anno associativo dell'iscrizione oppure ex membri che hanno già conseguito la laurea magistrale. Essi non hanno diritto di voto a meno di pagamento della quota sociale.
10. Lo status di *Senior* ha carattere *permanente* e sono esenti dal pagamento della quota sociale. Un socio acquista tale ruolo se nella sua carriera ha ricoperto un incarico in ambito aeronautico/aerospaziale. Essi non hanno diritto di voto a meno di pagamento della quota sociale.
11. Lo status di *Socio onorario* ha carattere *permanente* e viene nominato dall'Assemblea su base del Consiglio Direttivo. Possono essere nominati Soci onorari coloro che si sono distinti particolarmente nel raggiungimento degli scopi dell'associazione o per eminenti meriti personali. Essi non hanno diritto di voto a meno di iscrizione regolare e pagamento della quota sociale.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
   - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - frequentare i locali dell'associazione;
   - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
   - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
   - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
   - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
   - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
   - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

   Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato perde la sua qualifica *per delibera di esclusione* da parte del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato con 30 giorni di preavviso, qualora non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione. Entro i trenta giorni l'escluso, tuttavia, può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
4. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta e/o digitale la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
7. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
   - l'Assemblea;
   - Il Consiglio Direttivo (Local Board);
   - il Presidente;
   - l'Organo di controllo (se nominato);
   - Revisore legale (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta e/o digitale,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o digitale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
   - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale* soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
   - *nomina e revoca* dei *Soci Onorari;*
   - approva il *bilancio di esercizio;*

- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera, eventualmente, sulla *esclusione degli associati in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento Interno;*
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'Associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea ha validità sia in presenza che da remoto, purché si garantisca la modalità di voto sincrono.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in *un verbale* che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro cartaceo e/o digitale, conservato a cura del Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia cartacea.
12. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno ¾ degli associati votanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
13. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
    - elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
    - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
    - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
    - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
    - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
    - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
    - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
    - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti minimo di 5 persone (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea. In conformità con il Consiglio Direttivo dell'Ente Internazionale, il Consiglio Direttivo ha la *durata* di 1 anno ed è *rieleggibile*.
5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente *costituite* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il *Vice Presidente* può essere eletto dall'Assemblea tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il *Segretario* è eletto dall'Assemblea tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Il *Tesoriere* è eletto dall'Assemblea tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di custode dei fondi sociali, provvede agli incassi ed ai pagamenti, è autorizzato ad operare con firma condivisa dal presidente presso gli Istituti Bancari e/o Postali per la gestione dei fondi dell'associazione, conserva i libri contabili, redige il bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per la presentazione all'assemblea, conserva l'elenco dei beni dell'associazione.
14. La funzione di *International Contact Member* (quando nominato) è di intrattenere i contatti con i rappresentanti di Istituzioni, Enti pubblici o privati, per conto del Consiglio Direttivo;
15. La funzione di *International Editor Member* (quando nominato) è di realizzare il materiale editoriale destinato alla pubblicazione ed alla diffusione a livello nazionale ed internazionale;
16. La funzione di *Webmaster* (quando nominato) è di gestire il sito web e simili dell'associazione;
17. La funzione di *Social Media Manager* (quando nominato) è di gestire ogni social network in possesso dell'associazione;
18. La funzione di *Executive Member* (quando nominato) è quella di svolgere uno specifico compito, a seconda delle esigenze dell'associazione.
19. La funzione del *Public Relations Member* (quando nominato) è di avvicinare nuovi potenziali soci e mantenere relazioni in ambito accademico. È la figura di riferimento per le presentazioni in ambito

accademico e non, supportando il Presidente, se richiesto, nel suo ruolo di rappresentanza. Inoltre, ha il compito di analizzare l'opinione pubblica attraverso fonti come sondaggi, sito web e *social media*.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il *Vice Presidente* o il *Segretario* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal *Tesoriere*.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico)*, è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
   - quote e contributi degli associati;
   - contributi pubblici e privati,
   - donazioni e lasciti testamentari,
   - rendite patrimoniali,
   - proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Tutti i proventi dell'associazione raccolti con ogni mezzo, che non siano in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano, possono essere utilizzati per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo patrimonio, purché non siano in contrasto con gli scopi propri dell'associazione.
3. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
4. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
   - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
   - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
   - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
   - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
   - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. _____ Sig. _____

Sig. _____ Sig. _____

Sig. _____ Sig. _____

Sig. _____

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017